

## VERBALE

di esame congiunto *ex art.* 47, secondo comma, della Legge n. 428/1990

Il giorno 27 novembre 2017, presso la sede di Stuart Weitzman Italia S.r.l. sita in Milano, Corso Venezia, n. 16, si sono incontrati, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dall'art. 47, secondo comma, della Legge n. 428 del 29.12.1990 e successive modifiche e integrazioni:

**Coach Italy S.r.l.**, con sede legale in Firenze (FI), Viale Giuseppe Mazzini, n. 26, C.F. 05970670484 (di seguito denominata anche “**Coach Italy**”), rappresentata dalla Dott.ssa Valentina Morosini, *Human Resources Manager - Retail Europe*, assistita dall'Avv. Susanna Dall'Ara,

e

**Stuart Weitzman Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via della Spiga, n. 3, C.F. 08755891002 (di seguito anche “**SW Italia**”), rappresentata dalla Dott.ssa Valentina Morosini, *Human Resources Manager - Retail Europe*, assistita dall'Avv. Susanna Dall'Ara,

nonché

la **FILCAMS-CGIL Nazionale**, nella persona della Sig.ra Concetta Di Francesco;

la **FISASCAT-CISL Lombardia**, con delega nazionale, nella persona del Sig. Luigi Conte;

la **UILTUCS-UIL Lombardia**, con delega nazionale, nella persona del Sig. Gianni Rodillosso.

\*\*\*

### PREMESSO CHE:

- a) con comunicazione del 10 novembre 2017, Coach Italy e SW Italia hanno espresso l'intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione (di seguito, la “Fusione”) della seconda nella prima, con effetto programmato per la data del 30 dicembre 2017;
- b) con comunicazioni via PEC in data 21 e 24 novembre 2017, Coach Italy e SW Italia hanno accolto la richiesta d'incontro delle Oo.Ss. sopra menzionate per il successivo 27 novembre, rendendosi disponibili ad esperire l'esame congiunto in data odierna, presso la sede di SW Italia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Nel corso dell'incontro odierno, le parti hanno più approfonditamente presentato e discusso le motivazioni della programmata Fusione, nonché le conseguenze di essa sul piano giuridico, economico e sociale per i Lavoratori coinvolti.
- 3) Coach Italy e SW Italia hanno confermato che i rapporti di lavoro dei n. 18 Dipendenti di SW Italia proseguiranno senza soluzione di continuità con Coach Italy, con mantenimento dell'anzianità di servizio complessivamente maturata alle dipendenze di SW Italia e dei



trattamenti economici e normativi complessivamente acquisiti in forza del CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, del 30 marzo 2015, sottoscritto da Confcommercio, applicato anche in Coach Italy, che continuerà ad essere loro applicato, e di quelli individualmente maturati.

- 4) Si conferma altresì che i Dipendenti di SW Italia manterranno le loro rispettive sedi di lavoro, precisandosi altresì che la sede di lavoro di Via della Spiga n. 3 è stata recentemente trasferita in Corso Venezia, n. 16, in concomitanza con il trasferimento di sede legale di SW, nel frattempo deliberato, il quale prescinde dalla programmata Fusione.
- 5) Non sono previste altre conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti dei Dipendenti coinvolti nell'operazione in oggetto.



\*\*\*

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso, ad ogni effetto, la procedura di cui all'art. 47 della citata Legge n. 428/90.


Milano, 27 novembre 2017

Letto, confermato e sottoscritto.


Per Coach Italy S.r.l.



Per Stuart Weitzman Italia S.r.l.



Per FILCAMS-CGIL Nazionale



Per FISASCAT-CISL Lombardia



Per UILTUCS-UIL Lombardia

